

**Disciplinare per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti nell'ambito del progetto esecutivo di "Professionisti/e in famiglia" per promuovere comportamenti virtuosi delle famiglie in riferimento all'emersione del lavoro femminile di cura** (con evidenza delle modifiche ed integrazioni apportate in carattere in corsivo)

## **Requisiti per la concessione degli incentivi**

### **Art. 1** *(Finalità)*

1. Il presente Disciplinare dispone le modalità di concessione da parte delle Province dei seguenti incentivi previsti nell'ambito del Progetto esecutivo di "Professionisti/e in famiglia", approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità con Comunicazione DPO 0002244 P-2.34.4.1, per promuovere comportamenti virtuosi delle famiglie in riferimento all'emersione del lavoro di cura femminile:

- a) A0.3 Incentivo pro-emersione alle famiglie "virtuose",
- b) A1.1 Snellimento delle procedure, assistenza e snellimento della gestione burocratico-amministrativa,
- c) A2.1 Erogazione incentivi a sostegno della sostituzione per frequenza corsi degli assistenti familiari.

### **Art. 2** *(Soggetti beneficiari degli incentivi)*

1. Possono beneficiare degli incentivi pro-emersione di cui all'Art. 1, comma 1, lettera a) i seguenti soggetti:

- a) la persona che assume, a partire dal 15 marzo 2010, un assistente familiare per la cura del proprio coniuge o di un proprio congiunto, cui è legata da vincolo di parentela diretta entro il secondo grado;
  - b) l'assistito stesso che assume, a partire dal 15 marzo 2010, per la propria cura un assistente familiare.
- 1.bis Possono altresì beneficiare degli incentivi pro-emersione di cui all'Art. 1, comma 1, lettera a), nei limiti delle risorse finanziarie eventualmente disponibili successivamente all'esaurimento degli interventi di cui al comma 1, i seguenti soggetti:*

- a) la persona che assume, a partire dal 1 gennaio 2010, un assistente familiare per la cura del proprio coniuge o di un proprio congiunto, cui è legata da vincolo di parentela diretta entro il secondo grado;*
- b) l'assistito stesso che assume, a partire dal 1 gennaio 2010, per la propria cura un assistente familiare.*

2. I soggetti di cui all'Art. 2 comma 1, lettera a) e lettera b) devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere residente in Friuli Venezia Giulia;
- b) non presentare vincoli di parentela diretta o collaterale, ascendente o discendente fino al terzo grado con l'assistente familiare contrattualizzato, o, in caso contrario, l'assistito deve avere un'invalidità certificata al 100%;
- c) sottoscrivere, anche avvalendosi degli Sportelli "Assistenti familiari" del Progetto, un contratto di lavoro a tempo indeterminato che prevede un orario settimanale per un minimo di 25 ore e il livello di contrattualizzazione almeno C/S;
- d) firmare per condivisione le Linee guida etiche, scaricabili anche dal sito dell'Agenzia regionale del lavoro;

e) non aver sottoscritto, a partire dal primo gennaio 2007, contratti di lavoro con un assistente familiare e non risultare pertanto, a partire dalla medesima data, registrato in qualità di datore di lavoro in ambito domestico nella banca dati Ergonet dei Centri per l'impiego.

*2.bis I soggetti di cui all'Art. 2 comma 1 bis, lettera a) e lettera b) devono possedere i seguenti requisiti:*

a) *essere residente in Friuli Venezia Giulia;*

b) *non presentare vincoli di parentela diretta o collaterale, ascendente o discendente fino al terzo grado con l'assistente familiare contrattualizzato, o, in caso contrario, l'assistito deve avere un'invalidità certificata al 100%;*

c) *sottoscrivere, anche avvalendosi degli Sportelli "Assistenti familiari" del Progetto, un contratto di lavoro a tempo indeterminato che prevede un orario settimanale per un minimo di 20 ore e il livello di contrattualizzazione almeno B/S;*

d) *firmare per condivisione le Linee guida etiche, scaricabili anche dal sito dell'Agenzia regionale del lavoro;*

e) *non aver sottoscritto, a partire dal primo gennaio 2007, contratti di lavoro con un assistente familiare e non risultare pertanto, a partire dalla medesima data, registrato in qualità di datore di lavoro in ambito domestico nella banca dati Ergonet dei Centri per l'impiego.*

3. Possono beneficiare degli incentivi per l'assistenza burocratica-amministrativa di cui all'Art. 1, comma 1, lettera b) i seguenti soggetti:

a) la persona che assume, a partire dal 15 marzo 2010, un assistente familiare per la cura del proprio coniuge o di un proprio congiunto, cui è legata da vincolo di parentela diretta entro il secondo grado;

b) l'assistito stesso che assume, a partire dal 15 marzo 2010, per la propria cura un assistente familiare.

*3.bis Possono altresì beneficiare degli incentivi per l'assistenza burocratica-amministrativa di cui all'Art. 1, comma 1, lettera b) nei limiti delle risorse finanziarie eventualmente disponibili successivamente all'esaurimento degli interventi di cui al comma 3, i seguenti soggetti:*

a) *la persona che assume, a partire dal 1 gennaio 2010, un assistente familiare per la cura del proprio coniuge o di un proprio congiunto, cui è legata da vincolo di parentela diretta entro il secondo grado;*

b) *l'assistito stesso che assume, a partire dal 1 gennaio 2010, per la propria cura un assistente familiare.*

4. I soggetti di cui all'Art. 2, comma 3, lettera a) e lettera b) devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere residente in Friuli Venezia Giulia;

b) non presentare vincoli di parentela diretta o collaterale, ascendente o discendente fino al terzo grado con l'assistente familiare contrattualizzato, o, in caso contrario, l'assistito deve avere un'invalidità certificata al 100%;

c) sottoscrivere, anche avvalendosi degli Sportelli "Assistenti familiari" del Progetto, un contratto di lavoro a tempo indeterminato che prevede un orario settimanale per un minimo di 25 ore e il livello di contrattualizzazione almeno C/S;

d) firmare per condivisione le Linee guida etiche, scaricabili anche dal sito dell'Agenzia regionale del lavoro;

e) non aver sottoscritto, a partire dal primo gennaio 2007, contratti di lavoro con un assistente familiare e non risultare pertanto, a partire dalla medesima data, registrato in qualità di datore di lavoro in ambito domestico nella banca dati Ergonet dei Centri per l'impiego;

f) affidare a un Caaf o un Patronato la gestione burocratico-amministrativa della busta paga dell'assistente familiare.

*4 bis I soggetti di cui all'Art. 2, comma 3 bis, lettera a) e lettera b) devono possedere i seguenti requisiti:*

a) *essere residente in Friuli Venezia Giulia;*

b) *non presentare vincoli di parentela diretta o collaterale, ascendente o discendente fino al terzo grado con l'assistente familiare contrattualizzato, o, in caso contrario, l'assistito deve avere un'invalidità certificata al 100%;*

- c) sottoscrivere, anche avvalendosi degli Sportelli "Assistenti familiari" del Progetto, un contratto di lavoro a tempo indeterminato che prevede un orario settimanale per un minimo di 20 ore e il livello di contrattualizzazione almeno B/S;
- d) firmare per condivisione le Linee guida etiche, scaricabili anche dal sito dell'Agenzia regionale del lavoro;
- e) non aver sottoscritto, a partire dal primo gennaio 2007, contratti di lavoro con un assistente familiare e non risultare pertanto, a partire dalla medesima data, registrato in qualità di datore di lavoro in ambito domestico nella banca dati Ergonet dei Centri per l'impiego;
- f) affidare a un Caaf o un Patronato la gestione burocratico-amministrativa della busta paga dell'assistente familiare.

5. Possono beneficiare degli incentivi per la sostituzione dell'assistente familiare in formazione di cui all'Art. 1, comma 1, lettera c) i seguenti soggetti:

- a) i datori di lavoro che hanno in corso un contratto di lavoro con un assistente familiare per la propria cura;
- b) i datori di lavoro che hanno in corso un contratto di lavoro con un assistente familiare per la cura del proprio coniuge o di un proprio congiunto, cui sono legati da vincolo di parentela diretta entro il secondo grado.

6. I soggetti di cui all'Art. 2, comma 5, lettera a) e lettera b) devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere residente in Friuli Venezia Giulia;
- b) non presentare vincoli di parentela diretta o collaterale, ascendente o discendente fino al terzo grado con l'assistente familiare contrattualizzato, o, in caso contrario, l'assistito deve avere un'invalidità certificata al 100%;
- c) avere in corso un contratto di lavoro a tempo indeterminato che prevede un orario settimanale per un minimo di 25 ore e il livello di contrattualizzazione almeno C/S, ovvero per un minimo di 20 ore e il livello di contrattualizzazione almeno B/S;
- d) firmare per condivisione le Linee guida etiche, scaricabili anche dal sito dell'Agenzia regionale del lavoro;
- e) avere l'assistente familiare iscritto a un corso di formazione della durata di almeno 20 ore in area socio-culturale, linguistica, istituzionale, legislativa, igienico-sanitaria, tecnico-operativa assistenziale, erogato, a partire dal 15 marzo 2010, da un Ente formativo accreditato dalla Regione ai sensi della normativa vigente e che preveda alternativamente il rilascio di una certificazione attestante la frequenza del corso stesso o il conseguimento di una qualifica;
- f) sostituire, anche avvalendosi degli Sportelli "Assistenti familiari" del Progetto, l'assistente familiare durante le ore di frequenza ad un corso di formazione con analoga figura professionale regolarmente contrattualizzata.

### Art. 3 (Ammontare dei benefici)

1. Il contributo relativo all'incentivo di cui all'Art. 1, comma 1, lettera a) è pari all'importo di euro 1.000,00 per l'assunzione di un assistente familiare.

*1 bis* Il contributo relativo all'incentivo di cui all'Art. 1, comma 1, lettera a) è pari all'importo di euro 2.000,00 qualora il datore di lavoro stipuli un contratto di lavoro ripartito per un minimo di 20 ore e con livello di contrattualizzazione almeno B/S con due assistenti familiari.

2 Il contributo relativo all'incentivo di cui all'Art. 1, comma 1, lettera b) è pari all'importo di euro 50,00 per la gestione burocratico-amministrativa della busta paga dell'assistente familiare.

3 Il contributo relativo all'incentivo di cui all'Art. 1, comma 1, lettera c) è pari all'importo di euro 200,00 per la sostituzione dell'assistente familiare contrattualizzato durante la partecipazione del medesimo ad un corso di formazione della durata di almeno 20 ore in area socio-culturale, linguistica, istituzionale, legislativa, igienico-sanitaria, tecnico operativa assistenziale, erogato da un Ente formativo accreditato dalla Regione ai sensi della normativa vigente e che preveda alternativamente il rilascio di una certificazione attestante la frequenza del corso stesso o il conseguimento di una qualifica.

Art. 4  
*(Cumulabilità dei benefici)*

1. Gli incentivi di cui all'Art. 1, comma 1, lettera a), lettera b), lettera c) sono cumulabili relativamente alla stessa assunzione.

**Disposizione procedurali**

Art. 5  
*(Provincia competente per la presentazione della domanda)*

1. La domanda per la concessione degli incentivi di cui al presente Disciplinare va presentata alla Provincia competente.
2. Ai fini del presente Disciplinare per Provincia competente si intende:
  - a) in relazione agli incentivi di cui all'Art. 1, comma 1, lettera a), lettera b), lettera c) la Provincia sul cui territorio si svolge il rapporto di lavoro fra assistito e assistente familiare.

Art. 6  
*(Incentivi pro-emersione di cui all'Art. 1, comma 1, lettera a)*

1. In relazione agli incentivi di cui all'Art. 1, comma 1, lettera a) la domanda di contributo, debitamente compilata, deve, a pena di inammissibilità, essere presentata entro 45 giorni dall'assunzione dell'assistente familiare e deve essere corredata da:
  - a) una dichiarazione resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive attestante la non sussistenza di vincoli di parentela diretta o collaterale, ascendente o discendente fino al terzo grado con l'assistente familiare, accompagnata, in caso contrario, dalla certificazione di invalidità al 100% dell'assistito;
  - b) nel caso previsto all'Art. 2, comma 1, lettera a), una dichiarazione resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive dal familiare che assume un assistente familiare o per la cura di un proprio congiunto, attestante il vincolo di parentela diretta entro il secondo grado con il medesimo o per il proprio coniuge, attestante la composizione del nucleo familiare figli esclusi;
  - c) una dichiarazione resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive attestante la non sottoscrizione, a partire dal primo gennaio 2007, di un contratto di lavoro con un assistente familiare;
  - d) copia del contratto di lavoro stipulato;
  - e) copia della dichiarazione della denuncia di apertura della posizione INPS di lavoro domestico;
  - f) copia sottoscritta delle Linee guida etiche.

*1 bis Nei casi previsti dall'Art. 2 commi 1 bis la domanda di contributo, debitamente compilata, deve, a pena di inammissibilità, essere presentata a partire dal 1 agosto 2010 e fino al 31 dicembre 2010 e deve essere corredata dalla medesima documentazione di cui al comma precedente.*

#### Art. 7

*(Incentivi per l'assistenza burocratica-amministrativa di cui all'Art. 1, comma 1, lettera b)*

1. In relazione agli incentivi di cui all'Art. 1, comma 1, lettera b) la domanda di contributo, debitamente compilata, deve, a pena di inammissibilità, essere presentata entro 45 giorni dall'assunzione dell'assistente familiare e deve essere corredata da:

a. una dichiarazione resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive attestante la non sussistenza di vincoli di parentela diretta o collaterale, ascendente o discendente fino al terzo grado con l'assistente familiare, accompagnata, in caso contrario, dalla certificazione di invalidità al 100% dell'assistito;

b. nel caso previsto all'Art. 2, comma 3, lettera a) una dichiarazione resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive dal familiare, che assume un assistente familiare per la cura o di un proprio congiunto, attestante il vincolo di parentela diretto entro il secondo grado con il medesimo o per il proprio coniuge, attestante la composizione del nucleo familiare figli esclusi;

c. una dichiarazione resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive attestante la non sottoscrizione, a partire dal primo gennaio 2007, di un contratto di lavoro con un assistente familiare;

d. copia del contratto di lavoro stipulato;

e. copia della dichiarazione della denuncia di apertura della posizione INPS di lavoro domestico;

f. copia sottoscritta delle Linee guida etiche;

g. copia della ricevuta rilasciata da un Caaf o da un Patronato, che attesta il versamento effettuato da parte del datore di lavoro per la gestione burocratico-amministrativa della busta paga relativa al contratto di lavoro di cui al punto d).

*1 bis Nei casi previsti dall'Art. 2 comma 3 bis la domanda di contributo, debitamente compilata, deve, a pena di inammissibilità, essere presentata a partire dal 1 agosto 2010 e fino al 31 dicembre 2010 e deve essere corredata dalla medesima documentazione di cui al comma precedente.*

#### Art. 8

*(Incentivi per la sostituzione dell'assistente familiare in formazione di cui all'Art. 1, comma 1, lettera c)*

1. In relazione agli incentivi di cui all'Art. 1, comma 1, lettera c) la domanda di contributo, debitamente compilata, deve, a pena di inammissibilità, essere presentata entro 45 giorni dall'avvio del corso e deve essere corredata da:

i. una dichiarazione resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive attestante la non sussistenza di vincoli di parentela diretta o collaterale, ascendente o discendente fino al terzo grado con l'assistente familiare, accompagnata, in caso contrario, dalla certificazione di invalidità al 100% dell'assistito;

b. nel caso previsto all'Art. 2, comma 5, lettera a) una dichiarazione resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive dal familiare che assume un assistente familiare per la cura o di un proprio congiunto, attestante il vincolo di parentela diretto entro il secondo grado con il medesimo o per il proprio coniuge, attestante la composizione del nucleo familiare figli esclusi;

2. copia sottoscritta delle Linee guida etiche;

3. una dichiarazione resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive attestante l'iscrizione dell'assistente familiare alle proprie dipendenze ad un corso di formazione della durata di almeno 20 ore, in area socio-culturale, linguistica, istituzionale, legislativa, igienico-sanitaria, tecnico operativa assistenziale, erogato, da un Ente formativo accreditato dalla Regione ai sensi della normativa vigente e che preveda alternativamente il rilascio di una certificazione attestante la frequenza del corso stesso o il conseguimento di una qualifica;
4. una dichiarazione resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive attestante l'avvio del corso di cui al punto precedente;
5. copia del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, copia della dichiarazione della denuncia di apertura della posizione INPS di lavoro domestico relativa al medesimo contratto e copia delle buste paga fino al raggiungimento di 200,00 euro da consegnare alla Provincia prima dell'erogazione dell'incentivo; qualora invece venga utilizzata la modalità del lavoro accessorio, fotocopia delle matrici dei voucher utilizzati per i pagamenti fino a 200,00 euro dell'assistente familiare sostituito da consegnare alla Provincia prima dell'erogazione dell'incentivo;
6. attestazione di frequenza per almeno 20 ore rilasciata dall'Ente di formazione all'assistente familiare iscritto al corso di cui all'Art.2 comma 6 lettera e), da consegnare alla Provincia prima dell'erogazione dell'incentivo.

#### Art. 9

##### *(Disposizioni procedurali comuni)*

1. Le domande di contributo, debitamente compilate su appositi modelli e sottoscritte, vanno presentate, a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alle Province a partire dal 15 Marzo 2010 ed entro e non oltre il 30 Settembre 2010, salvo quanto previsto dall'Art. 6, comma 3 della L.R. 7/2000. Qualora la domanda venga spedita a mezzo raccomandata, sulla busta va indicata la seguente dicitura: "Progetto Professionisti/e in famiglia: domanda di contributo".
  1. bis *Al fine di consentire la parità di trattamento delle domande presentate secondo i criteri individuati dall'Art. 2 comma 1 bis e 3 bis, il termine per la presentazione delle domande da parte dei soggetti di cui all'Art. 2 commi 1 e 3, inizialmente previsto nel comma 1 al 30 settembre, viene anticipato al 31 luglio 2010, mentre per i soli soggetti di cui all'Art. 2 comma 5 il medesimo termine viene prorogato al 31 dicembre 2010. Nei casi dei soggetti di cui ai commi 1. bis e 3. bis dell'Art. 2, la domanda può essere presentata a partire dal 1 agosto 2010 e fino al 31 dicembre 2010. Restano ferme le altre disposizioni procedurali di cui al comma precedente.*
2. Il modello delle domande di contributo, scaricabile anche dal sito dell'Agenzia regionale del lavoro, è reperibile presso gli Sportelli "Assistenti familiari", i Centri per l'impiego, le Province e i partners del Progetto, cioè le OO.SS. CGIL, CISL, UIL e UGL, l'ACLI e le Caritas; limitatamente ai partners, la modulistica è a disposizione presso i punti che erogano servizi alle famiglie e agli assistenti familiari, di cui all'Elenco reperibile sul sito dell'Agenzia regionale del lavoro ([www.agenzialavoro.regione.fvg.it](http://www.agenzialavoro.regione.fvg.it)).
3. Le domande di contributo vengono istruite dalle Province secondo l'ordine cronologico di presentazione, attestato dal timbro di ricevuto con specifica di giorno e ora, apposto dall'Ente ricevente.
4. Le Province, verificata la documentazione di cui agli articoli 6, 7, 8, dispongono l'inammissibilità al contributo entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.
5. Le Province comunicano al beneficiario la concessione del contributo nei limiti delle risorse disponibili.

6. Le Province procedono all'erogazione del contributo previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro in relazione alle domande relative agli incentivi di cui all'Art. 1, comma 1, lettera a) e lettera b).

7. In relazione alle domande relative agli incentivi di cui all'Art. 1, comma 1, lettera c), le Province procedono all'erogazione del contributo previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro con l'assistente familiare titolare durante il periodo corrispondente alla frequenza di 20 ore formative e previa consegna:

- della copia del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione dell'assistente familiare in formazione;
- della copia della dichiarazione della denuncia di apertura della posizione INPS di lavoro domestico relativa al medesimo contratto;
- della copia delle buste paga fino al raggiungimento di 200,00 euro;
- dell'attestazione di frequenza per almeno 20 ore rilasciata dall'Ente di formazione all'assistente familiare iscritto al corso di cui all'Art. 2 comma 6 lettera e).

Qualora invece il richiedente abbia utilizzato la modalità del lavoro accessorio per il pagamento dell'assistente familiare sostituto, le Province procedono all'erogazione del contributo previa verifica dell'avvenuta consegna:

- della fotocopia delle matrici dei voucher utilizzati per i pagamenti fino a 200,00 euro dell'assistente familiare sostituto;
- dell'attestazione di frequenza per almeno 20 ore rilasciata dall'Ente di formazione all'assistente familiare iscritto al corso di cui all'Art.2, comma 6, lettera e).

8. Le Province disciplinano, secondo il proprio ordinamento, i termini del procedimento non determinati dal presente Disciplinare.

#### Art. 10 (Revoca del contributo)

1. Comportano la revoca dell'incentivo di cui all'Art. 1, comma 1, lettera a) nella misura del 50% del contributo i seguenti eventi intervenuti entro sei mesi dalla presentazione della domanda di concessione del contributo:

- a) il licenziamento dell'assistente familiare, qualora non si provveda alla sua sostituzione tramite altra contrattualizzazione effettuata alle medesime condizioni; *di livello almeno B/S e per un minimo di 20 ore settimanali*;
- b) le dimissioni volontarie dell'assistente familiare, qualora non si provveda alla sua sostituzione tramite altra contrattualizzazione effettuata alle medesime condizioni; *di livello almeno B/S e per un minimo di 20 ore settimanali*.

2. Comportano la revoca dell'incentivo di cui all'Art. 1, comma 1, lettera b) nella misura del 50% del contributo i seguenti eventi intervenuti entro sei mesi dalla presentazione della domanda di concessione del contributo:

- a) il licenziamento dell'assistente familiare, qualora non si provveda alla sua sostituzione tramite altra contrattualizzazione effettuata alle medesime condizioni; *di livello almeno B/S e per un minimo di 20 ore settimanali*;
- b) le dimissioni volontarie dell'assistente familiare qualora non si provveda alla sua sostituzione tramite altra contrattualizzazione effettuata alle medesime condizioni; *di livello almeno B/S e per un minimo di 20 ore settimanali*.